

LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI: FORMAZIONE DI UN ELENCO APERTO DI AVVOCATI E DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEI SINGOLI INCARICHI

Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione

1. Le presenti Linee Guida indicano, vista l'esclusione dalla applicazione del codice degli appalti di cui all'art. 17 del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Acuto degli incarichi di patrocinio legale dell'ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.

2. per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

Art. 2 Elenco dei professionisti

1. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo, di Avviso da inserire sull'albo pretorio *on line*, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Avvisi e bandi". Alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione semestrale, mediante aggiornamento, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.

2. Per l'affidamento dei predetti incarichi è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli ed associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio davanti a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Servizio amministrativo e verrà pubblicato sul profilo committente del Comune di Acuto, nella sottosezione "bandi di gara" e contratti di Amministrazione Trasparente.

3. I nominativi dei professionisti richiedenti, sono iscritti nell'elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito, ma individua unicamente i soggetti cui riferirsi ai fini dell'avvenuto conferimento dell'incarico.

4. Eccezionalmente e con adeguata motivazione il Comune ha facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione.

Art. 3 Requisiti per l'inserimento

1. Nell'elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, in possesso dei seguenti requisiti:

- Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalla legge vigente
- Godimento dei diritti civili e politici
- Capacità di contrarre con la PA

- Assenza di condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- Iscrizione all'Albo professionale

2. Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune.

3. I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizio avverso l'ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

Art. 4 Iscrizione nell'elenco

1. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro il termine perentorio stabilito dall'avviso pubblico. Le istanze che perverranno oltre il suddetto termine perentorio saranno valutate in occasione del primo aggiornamento semestrale dell'elenco in oggetto.

Le domande di iscrizione dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite la propria pec professionale e indirizzate al seguente indirizzo PEC del Comune:

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) Autocertificazione, con le modalità di cui al DPR n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii. in ordine ai seguenti stati:

- iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati presso il Foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori e relativa data;
- assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la PA;
- non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- non aver precedenti giudiziari tra quelli ascrivibili nel casellario giudiziario ai sensi del DPR n. 313/2002;
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
- non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale
- non essere resi colpevoli di false dichiarazioni;
- non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge n. 575 del 31.05.1965 e ss. mm. i. (normativa antimafia);
- codice fiscale e partita IVA;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali

b) *Curriculum vitae* e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'elenco in cui si chiede l'iscrizione;

c) fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

2. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione si dovranno riferire a ciascun componente.

5. Affidamento degli incarichi

1. La determinazione di affidamento del patrocinio è assunta dal Responsabile del Servizio Amministrativo, in collaborazione con il Responsabile del settore interessato, che individua il nominativo del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico.
2. Si procederà con deliberazione di Giunta in caso di costituzione di parte civile in procedimenti penali ed in caso di affidamento fuori dall'elenco per procedimenti particolarmente complessi e richiedenti specifiche ed alte professionalità.
3. Per l'affidamento degli incarichi in questione si opererà nel rispetto dei principi descritti nell'art. 4 del D.lgs. n. 50 del 2016, vale a dire di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. In particolare, la scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, nel rispetto dei seguenti principi:
 - a. Specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum
 - b. Casi di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto
 - c. Rotazione
 - d. Assenze di conflitto di interessi.
4. L'incarico può essere confermato anche nei successivi gradi di giudizio, nonché nelle diverse fasi del giudizio stesso, per ragioni di continuità della difesa, salvo il caso di rinuncia dell'incaricato o di revoca per negligenza o incompatibilità sopravvenuta.
5. Al fine di compiere le valutazioni prodromiche al conferimento dell'incarico il Responsabile del Servizio Amministrativo provvederà, salvo casi del tutto eccezionali connessi con i tempi della causa, a consultare almeno tre professionisti iscritti nell'elenco, individuati secondo i criteri di cui sopra e nel rispetto del principio di rotazione fra gli iscritti, anche al fine di acquisire, oltre il preventivo di parcella, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio.
6. L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte del professionista ad ottenere l'incarico.
7. Le principali condizioni di incarico sono riportate nella convenzione che il professionista dovrà sottoscrivere all'atto dell'incarico secondo lo schema tipo allegato alle presenti linee guida.
8. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune o che, senza giustificato motivo, abbiano rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune.
9. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi professionali in contenziosi contro il Comune negli ultimi tre anni.
10. Le parcelle saranno liquidate previa verifica della regolarità contributiva in capo al professionista.

Art. 6 Determinazione dei compensi

1 Per la determinazione dei compensi relativi alle prestazioni professionali per la difesa dell'ente, l'avvocato interpellato, nella redazione del prospetto di parcella dovrà attenersi, quali parametri di riferimento ai valori previsti dalle tabelle inserite nel Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014, ai quali potrà essere applicata, a discrezione del professionista una eventuale riduzione percentuale.

2. Il compenso così concordato tra le parti verrà impegnato previa verifica della relativa copertura finanziaria:

- Ove il professionista, nel corso del giudizio, ritenga necessario ulteriore impegno di spesa per l'attività prestata rispetto alla somma impegnata con il conferimento dell'incarico è tenuto ad avvisare il Comune dell'entità delle somme necessarie onde permettere la predisposizione degli atti di impegno successivo, motivando le ragioni della richiesta e soprattutto documentando le maggiori spese sostenute.
- Il saldo sarà liquidato a definizione del giudizio e a seguito di trasmissione della sentenza o provvedimento reso dall'autorità giudiziaria adita previa presentazione della fattura elettronica dell'importo corrispondente al medesimo saldo. Ai fini della liquidazione del saldo del compenso, il legale incaricato dovrà dare conto, in modo analitico, dell'intera attività processuale posta in essere nell'espletamento dell'incarico legale;

3. Resta inteso che è sempre possibile concordare con il professionista un compenso inferiore a quanto sopra indicato. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l'avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

Art. 7 Condizioni:

1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere le seguenti indicazioni:

- a. Il valore della causa;
- b. Il compenso professionale determinato secondo i criteri di cui agli articoli precedenti;
- c. obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente del quale il professionista sarà edotto all'atto del conferimento dell'incarico;
- d. obblighi di comunicazione assunti da professionista;
- e. obbligo del professionista ad unificare e richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- f. obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;

- g. obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- h. obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- i. garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

Art. 8 Cancellazione dall'elenco

1. E' disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere iscritti nell'elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano in corso inadempienza.

Art. 9 Affidamento di incarichi di carattere eccezionale

Il comune potrà, comunque, affidare gli incarichi di cui all'art. 1 ad avvocati non iscritti all'elenco in questione nelle ipotesi di controversie complesse o di valore economico elevato che rendano opportuno affidare la difesa e rappresentanza dell'ente a docenti universitari o a riconosciuti specialisti della materia oggetto del ricorso.

10. Pubblicità

1. l'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune è pubblicato sul sito comunale in apposita sezione

2. Gli incarichi di volta in volta pubblicati sul sito istituzionale – sez. Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 3372013 e successive modifiche ed integrazioni.

3. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo disposizioni di legge.

11. Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente documento si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice Deontologico forense.

All. 1. Schema di disciplinare da sottoscrivere all'atto del conferimento dell'incarico legale

